



COMUNE DI SCHIO

(Provincia di Vicenza)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Originale

N° 165 del 19/12/2007

OGGETTO: VARIANTE PARZIALE N. 31 AL P.R.G. AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 4, LETTERA L) DELLA L.R. N. 61/1985 – MODIFICA DEGLI ARTICOLI DA 10 A 10.9 DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL P.R.G. VIGENTE, RELATIVI ALL'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI STRADALI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI, PER RECEPIMENTO DELLA D.G.R. N. 497 DEL 18.2.2005 – ADOZIONE.

Seduta pubblica, convocazione prima.

L'anno duemilasette, addì diciannove del mese di dicembre alle ore 18,30, nella Sala Consiliare (Palazzo Garbin), previo regolare invito, si è riunito, sotto la presidenza del Sig. Luciano De Zen, il Consiglio Comunale.

N.	Cognome e Nome	P	A	N.	Cognome e Nome	P	A
1	BACCHION Enzo		SI	17	LUCIDO Antonio	SI	
2	BANDOLIN Enrico	SI		18	MANFRON Laura		SI
3	BECCARO Luca	SI		19	MORELLATO Silvy		SI
4	BERLATO SELLA Giuseppe	SI		20	PASIN Cesare	SI	
5	BONOTTO Antonio Maria	SI		21	PEGORARO Mario Antonio	SI	
6	BRESSAN Alberto	SI		22	PROSDOCIMI Barbara		SI
7	CASSUTI Antonio		SI	23	PROSDOCIMI Giuseppe	SI	
8	COMPARIN Marica		SI	24	RUZZANTE Mario Elia	SI	
9	DA DALT Pietro	SI		25	SARTORI Gianfrancesco	SI	
10	DALLA VECCHIA Andrea		SI	26	SCOLARO Giovanni	SI	
11	DALLA VECCHIA Francesco		SI	27	SCOLARO Michela	SI	
12	DALLA VIA Luigi	SI		28	TAGLIAPIETRA Lorena	SI	
13	DALL'IGNA Giorgio	SI		29	TERRAGIN Gabriele	SI	
14	DE ZEN Luciano	SI		30	TESTOLIN Giorgio	SI	
15	FRIGO Marta		SI	31	TOLETTINI Marco		SI
16	GRAMOLA Serenella	SI					
PRESENTI: 21				ASSENTI: 10			

Partecipa Il Vice Segretario Generale Mario Ruaro.

Sono presenti i seguenti Assessori: Baiocchi, Benvenuti, Pizzolato e Tomasi.

Il Presidente riconosce legale l'adunanza e dichiara aperta la seduta. Chiama a fungere da scrutatori i Sigg.ri:

- Da Dalt Pietro
- Sartori Gianfrancesco
- Tagliapietra Lorena.

Invita, quindi, il Consiglio Comunale a trattare l'argomento di cui all'oggetto.

VARIANTE PARZIALE N. 31 AL P.R.G. AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 4, LETTERA L) DELLA L.R. N. 61/1985 – MODIFICA DEGLI ARTICOLI DA 10 A 10.9 DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL P.R.G. VIGENTE, RELATIVI ALL'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI STRADALI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI, PER RECEPIMENTO DELLA D.G.R. N. 497 DEL 18.2.2005 – ADOZIONE.

Sono presenti in Aula n. 26 Consiglieri Comunali essendo entrati precedentemente i Consiglieri Andrea Dalla Vecchia, Francesco Dalla Vecchia, Comparin, Frigo, Bacchion e Manfron ed uscito il Consigliere Bonotto.

Il Vice Sindaco e Assessore alla Promozione dello Sviluppo Economico e all'Urbanistica, Dario Tomasi, svolge la seguente relazione:

Signori Consiglieri,

la presente variante è relativa alla modifica delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente Piano Regolatore Generale, relativamente all'installazione di impianti di distribuzione carburanti, regolamentata agli articoli da 10 a 10.9 delle N.T.A. del P.R.G. e dalla relativa cartografia in cui sono riportati gli assi stradali dove attualmente tali impianti sono insediabili.

Tale variante si rende necessaria a seguito della modifica del quadro normativo regionale di riferimento con l'obiettivo di allinearsi ai principi attualmente vigenti, perseguendo la sostenibilità degli interventi ed individuando nel contempo le specificità ambientali, paesaggistiche, monumentali, archeologiche, di questo territorio comunale ritenute meritevoli di tutela e salvaguardia, come da indicazioni contenute nella decisione di Giunta n. 379 del 16.10.2007.

Poiché la normativa regionale precisa che la localizzazione dei nuovi impianti deve essere tale da non impedire la visuale, anche parziale, dei beni di interesse storico, artistico, architettonico e dei contesti di valore ambientale, e che gli impianti non devono costituire elemento di sovrapposizione e/o di interferenza con particolari aggregati urbani di pregio ambientale, si è ritenuto di elencare tali siti, quali ad esempio:

- il Sito di Interesse Comunitario e Zona di Protezione Speciale IT3210040 "Monti Lessini - Pasubio - Piccole Dolomiti Vicentine", incluso nella Rete Natura 2000 di cui alla direttiva Habitat 92/43/CEE;
- l'area del Nodo Monte Civillina e l'area di particolare pregio ambientale paesaggistico indicata quale corridoio ecologico principale, entrambe segnalate dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale recentemente adottato;
- le zone soggette a vincolo monumentale, archeologico, artistico e di pertinenza o limitrofe ad edifici tutelati ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs n. 42 del 22.1.2004;
- negli spazi sottesi dai coni visuali indicati dal P.R.G.;
- nelle fasce di rispetto fluviale, di sorgenti;
- nei terreni classificati geologicamente pessimi dal P.R.G.;
- nelle zone agricole con valenze ambientali;
- nelle zone "A" centro storico ed in alcune zone "F".

Nonostante la normativa regionale in materia urbanistica sia stata modificata con l'entrata in vigore della L.R. n. 11 del 23.1.2004, è possibile adottare la presente variante a seguito dell'entrata in vigore della L.R. n. 23 del 2.12.2005 che ha ripristinato la vigenza dell'art. 50, commi da 4 a 16 della L.R. n. 61/1985.

Pertanto la presente proposta di variante parziale al P.R.G. n. 31 viene adottata ai sensi dell'art. 50, comma 4, lettera L) della L.R. n. 61/1985.

Ai sensi delle Direttive 79/409/CEE del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici, 92/43/CEE del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e del D.P.R. 357 dell'8 settembre 1997, come modificato dal D.P.R. 12 marzo 2003 n. 120, i piani, i progetti e gli interventi, devono essere valutati in rapporto alla possibilità degli stessi di incidere direttamente o indirettamente sulla conservazione degli habitat e specie di importanza comunitaria compresi nella Rete Natura 2000.”

In considerazione dell'esclusivo carattere normativo della proposta di variante alle N.T.A. di P.R.G., preso atto che essa non comporta dirette trasformazioni del territorio o modifiche alle destinazioni di zona del P.R.G. con conseguenti aumenti del carico insediativo e non è possibile valutare le implicazioni conseguenti alla sua applicazione su piani, progetti e interventi si ritiene che l'applicazione della deliberazione della Giunta Regionale n. 3173 del 10.10.2006 relativa all'approvazione della Valutazione di Incidenza, sarà effettuata in sede di presentazione di piani, progetti e interventi, pubblici e privati, secondo le disposizioni vigenti.

Pertanto la relativa Valutazione di Incidenza dev'essere approvata con i contenuti e ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 3173 del 10.10.2006 “Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/CEE e D.P.R. 357/1997. Guida metodologica per la valutazione d'incidenza. Procedure e modalità operative.

Si chiede inoltre al Consiglio Comunale di prendere atto che la presente variante non incide sulle prescrizioni e sulla salvaguardia del P.T.C.P. adottato con deliberazioni di Consiglio Provinciale n. 72088/77 del 19.12.2006 e n. 72088/78 del 20.12.2006 e controdedotto con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 19784/33 del 10.4.2007.

La variante in oggetto è costituita dalla “Relazione tecnica - Norme Tecniche di Attuazione” (elaborato identificato agli atti sub A).

La Commissione Edilizia Integrata con esperti in Beni Ambientali ha esaminato la variante in oggetto nella seduta del giorno 7.11.2007 al n. 301 di registro, ed ha espresso parere favorevole con prescrizioni, che sono già state recepite nella normativa oggetto della presente variante.

La pratica è stata inoltre presentata alla Commissione Consiliare Permanente 3^a - Servizi Tecnici - nella seduta del 22.11.2007.

Aperta la discussione, nessuno prende la parola; il Presidente del Consiglio Comunale dichiara chiusa la discussione e le dichiarazioni di voto e dà lettura della seguente proposta di deliberazione:

Tutto ciò premesso,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione che precede;

Visto il P.R.G. approvato ai sensi dell'art. 45 della L.R. n. 61/1985 con D.G.R.V. n. 3703 del 28.11.2003, pubblicata sul B.U.R. n. 120 del 23.12.2003 e, ai sensi dell'art. 46 della L.R. n. 61/1985, con D.G.R.V. n. 3257 del 15.10.2004, pubblicata sul B.U.R. Veneto n. 113 del 9.11.2004;

Viste le leggi n. 1150 del 17.8.1942, la legge regionale n. 61 del 27.6.1985, la legge regionale n. 11 del 24.04.2004, la legge regionale n. 20 del 21.11.2004 e la legge regionale 23 del 2.12.2006;

Richiamato l'art. 48, comma 1, L.R. n. 11/2004, così come modificato dall'art. 2 della L.R. n. 23/2005, in base al quale *“Fino all'approvazione del primo PAT, il Comune non può adottare varianti allo strumento urbanistico generale vigente salvo quelle finalizzate, o comunque strettamente funzionali, alla realizzazione delle opere pubbliche e di impianti di interesse pubblico, nonché quelle disciplinate dall'art. 50, commi da 4 a 8 e 16, della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 e successive modificazioni.”*

Preso atto che i contenuti della variante non risultano in contrasto né con le previsioni degli strumenti di pianificazione di livello superiore, né con vincoli di alcun genere, ed in particolare non interessano aree circostanti gli edifici vincolati ai sensi del D.Lgs n. 42/2004, per una fascia non inferiore a metri lineari 200 dai confini dell'edificio, delle sue pertinenze ed eventuali aree a parco.

Considerato che non sussistono altre varianti in fase di adozione relative alle aree oggetto della presente variante.

Visto il Piano Territoriale Provinciale di Coordinamento controdedotto e parzialmente riadottato con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 33 del 10.4.2007 ed il conseguente parziale regime di salvaguardia ai sensi dell'art. 29 della L.R. n. 11/2004 e successive modifiche ed integrazioni;

Viste le Norme Tecniche di Attuazione di P.R.G. approvate con D.G.R.V. n. 3703 del 28.11.2003 e n. 3257 del 15.11.2004 aggiornate con deliberazione consiliare n. 103 del 9.7.2007;

Preso atto che la variante parziale è adottata ai sensi dell'art. 50 comma 4, lettera L) della L.R. n. 61/1985;

Vista la Direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche, il Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE così come modificato con il Decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120”, la deliberazione della Giunta Regionale n. 3173 del 10.10.2006, la deliberazione della Giunta Regionale 27 luglio 2006, n. 2371 “Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE, D.P.R. n. 357/1997. Approvazione del documento relativo alle misure di conservazione per le Zone di Protezione Speciale ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE e del D.P.R. n. 357/1997” e la deliberazione della Giunta Regionale 10 ottobre 2006, n. 3173 “Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria

92/43/CEE e D.P.R. n. 357/1997. Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative”;

Preso atto che il Comune di Schio ricade all'interno del sito di importanza comunitaria denominato IT3210040 “*Monti Lessini – Pasubio – Piccole Dolomiti Vicentine*” individuato ai sensi della normativa di cui al precedente punto;

Ritenuta la propria competenza, ai sensi dell'art. 42 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il parere espresso in conformità all'art. 49 del citato Testo Unico n. 267/2000, allegato sub B) che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

d e l i b e r a

1) di adottare la variante parziale n. 31 al P.R.G. relativa alla modifica degli articoli da 10 a 10.9 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. vigente, relativi all'installazione di impianti stradali di distribuzione carburanti, per recepimento della D.G.R. n. 497 del 18.2.2005;

2) di prendere atto che la presente deliberazione di adozione risulta costituita dall'elaborato “Relazione tecnica - Norme Tecniche di Attuazione”, identificato agli atti sub A);

3) di precisare che la presente variante è di tipo regolamentare e non incide gli indici di fabbricabilità, le definizioni e le modalità di calcolo dei parametri urbanistici, o le destinazioni d'uso e le modalità di attuazione del P.R.G.;

4) di dare atto che la variante parziale non interessa aree circostanti edifici vincolati, loro pertinenze o aree a parco individuate ai sensi del D.Lgs. n. 42 del 22.1.2004, come richiesto dall'art. 50, comma 5, L.R. n. 61/1985;

5) di dare atto che dalla data di adozione del presente atto vigono le norme di salvaguardia di cui di cui all'art. 29 della L.R. n. 11/2004 e successive modificazioni ed integrazioni;

6) di dare mandato all'Ufficio competente di depositare presso il Comune di Schio e la Segreteria della Provincia entro 5 giorni dalla data della presente deliberazione gli atti inerenti la variante in oggetto, che restano a disposizione del pubblico per 10 giorni ai sensi dell'art. 50, comma 6, della L.R. n. 61/1985;

7) di dare avviso dell'avvenuto deposito tramite pubblicazione all'Albo del Comune e della Provincia e mediante l'affissione di manifesti, dove specificare che chiunque nei successivi 20 giorni può presentare osservazioni sul provvedimento adottato;

8) di dare atto che il Comune di Schio ha provveduto all'identificazione dell'elaborato sub A) apponendo su di esso il timbro con la dizione “Adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. ... del ...” con firma autografa del Capo Servizio Contratti e Deliberazioni.

Il Presidente del Consiglio Comunale pone in votazione la proposta di deliberazione.

Con voti favorevoli n. 20, contrari n. 1 (Bressan), astenuti n. 5 (Pegoraro, Giuseppe Prodocimi, Andrea Dalla Vecchia, Bandolin e Da Dalt), espressi per alzata di mano da n. 26 Consiglieri Comunali presenti in Aula al momento della votazione, la proposta di deliberazione viene approvata a maggioranza.

L'esito dell'esperita votazione viene proclamato dal Presidente a voce alta ed intelligibile.

Su proposta del Presidente, stante l'urgenza di procedere in merito,

il Consiglio Comunale

Con voti unanimi, espressi per alzata di mano,

d e l i b e r a

di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – Testo Unico D. Lgs. 267/2000.

Il Presidente del Consiglio Comunale pone in votazione la proposta di immediata eseguibilità.

Con voti favorevoli n. 20, contrari nessuno, astenuti n. 6 (Pegoraro, Giuseppe Prodocimi, Andrea Dalla Vecchia, Bandolin, Da Dalt e Bressan), espressi per alzata di mano da n. 26 Consiglieri Comunali presenti in Aula al momento della votazione, la proposta di immediata eseguibilità viene approvata all'unanimità dei votanti.

L'esito dell'esperita votazione viene proclamato dal Presidente a voce alta ed intelligibile.

I lavori del Consiglio Comunale si concludono alle ore 22,15.

COMUNE DI SCHIO

PROVINCIA DI VICENZA



VARIANTE PARZIALE N° 31 AL P.R.G.
AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 4, LETTERA L), DELLA L.R. 61/85

**MODIFICA DEGLI ARTICOLI DA 10 A 10.9
DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
DEL P.R.G. VIGENTE
RELATIVI ALL'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI STRADALI
DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI,
PER RECEPIMENTO DELLA DGR n° 497 del 18.02.2005**

RELAZIONE TECNICA - NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Elaborato identificato sub A) adottato con Deliberazione di Consiglio Comunale numero <u>165</u> del <u>19/12/2007</u> IL CAPO SERVIZIO CONTRATTI/SCELIERE (Patrizia Pellizzari)			Il progettista	Responsabile del procedimento
N° Pratica: 64459/2007	Scala: ----	Data: Novembre 2007	 (Farida Cavedon)	 (Fabio Mabilia)
				Il Dirigente  (Fabio Mabilia)
DIREZIONE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO ED URBANISTICA COMMERCIALE SERVIZIO URBANISTICA				

1. RELAZIONE TECNICA URBANISTICA

La presente proposta di variante è relativa alla modifica della normativa comunale vigente relativamente all'installazione di impianti di distribuzione carburanti, composta dagli articoli da 10 a 10.9 delle N.T.A. del P.R.G. e dalla relativa cartografia in cui sono riportati gli assi stradali dove attualmente tali impianti sono insediabili.

Tale variante si rende necessaria a seguito di modifica del quadro normativo regionale di riferimento, con l'obiettivo di allinearsi ai principi attualmente vigenti, puntualizzando le specificità monumentali, archeologiche, ambientali paesaggistiche di questo territorio comunale meritevoli di tutela e salvaguardia e perseguendo la sostenibilità degli interventi.

2. DIMENSIONAMENTO

Il dimensionamento del P.R.G. non viene modificato dalla proposta di variante.

3. RELAZIONE TECNICA RELATIVA ALLA COMPATIBILITA' IDRAULICA AI SENSI DELLA D.G.R.V. 1841 del 19.06.2007

Dal punto di vista idraulico dello smaltimento delle acque meteoriche, non si tratta di variante che comporti una "trasformazione territoriale" e le modifiche introdotte non sono tali da alterare significativamente il rapporto tra le superfici impermeabili derivanti dalla presente normativa, e quelle permeabili costituite dal complesso delle attuali aree agricole e boschive.

Di conseguenza non aumentano le portate di deflusso conseguenti alle precipitazioni.

A seguito delle valutazioni sopra indicate, si conclude che la variante al P.R.G. in oggetto non comporta la necessità di una valutazione di compatibilità idraulica, pertanto **la Variante parziale n. 31 al Piano Regolatore Generale del Comune di Schio è compatibile dal punto di vista idraulico.**

4. MODIFICHE ALLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Vista la precedente relazione tecnica, le N.T.A. vengono conseguentemente modificate come di seguito riportato, eliminando anche la planimetria a seguito dell'attuale art. 10.9 - Attività complementari:

<p>estratto dalle NTA del PRG come aggiornate da D.C. n.172 del 11/12/2006</p>	<p>Proposta di variante dell'intero art. 10</p>
<p>10 - Impianti stradali distribuzione carburanti</p> <p>Titolo I° - IMPIANTI STRADALI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI</p> <p>10.1 – Norme generali</p> <p>1 - L'installazione di nuovi impianti stradali di distribuzione carburanti è consentita nel rispetto della normativa specifica vigente nonché della legislazione statale e regionale in materia ambientale e da quanto previsto dal P.R.G..</p> <p>2 - I nuovi impianti stradali di distribuzione carburanti, ubicati in fregio agli assi di seguito indicati, devono avere le caratteristiche dei chioschi, delle stazioni di rifornimento e delle stazioni di servizio così come definiti dalla legge statale e regionale nonché dal Piano Regionale di Distribuzione dei Carburanti.</p> <p>3 - I nuovi impianti stradali di distribuzione carburanti devono essere dimensionati in modo tale da prevedere l'installazione dei prodotti benzine e gasolio per autotrazione e, dove possibile, anche GPL e metano.</p> <p>4 - Gli impianti stradali, comprese le relative aree di sosta degli automezzi, non devono in ogni caso impegnare la carreggiata stradale (art. 22 N.C.d.S. ed art. 61, comma 3 del Regolamento di esecuzione dello stesso e succ. mod. ed integr.).</p> <p>5 - Non possono essere installati impianti nei seguenti casi:</p> <p>a - aree di pertinenza o limitrofe ad edifici tutelati ai sensi del D. Lgs. n° 490 del 29.10.1999 ora D.Lgs. n° 42 del 22/1/2004;</p> <p>b - con visuali o siti di pregio paesaggistico (ad es. la zona dei Masi) anche qualora non individuati dal P.R.G..</p> <p>6 - Nelle aree di tutela paesaggistica ed ambientale e nelle aree di interesse paesaggistico ai sensi del D.</p>	<p>10 - Requisiti e caratteristiche delle aree sulle quali possono essere installati gli impianti di distribuzione di carburanti</p> <p>1. L'installazione di distributori di carburanti è disciplinata dalle norme specifiche in materia ed in particolare dalla Legge Regionale n° 23 del 23/10/2003 e successive modifiche, dalla Delibera di Giunta Regionale Veneto n° 1562 del 26/05/2004 e successive modificazioni ed integrazioni, e dalla Delibera di Giunta Regionale Veneto n° 497 del 18/02/2005 e successive modificazioni ed integrazioni.</p> <p>2. Il territorio comunale, in rapporto ai tipi di impianti stradali di distribuzione di carburanti da autorizzare, viene suddiviso nelle seguenti quattro zone omogenee:</p> <p>a - <u>zona 1</u> comprendente la zona territoriale omogenea del P.R.G. "A". All'interno di detta zona non possono essere installati nuovi impianti stradali di distribuzione di carburanti; possono essere conservati gli impianti esistenti purché non vadano a deturpare il particolare pregio storico – artistico e ambientale della zona;</p> <p>b - <u>zona 2</u> comprendente le zone territoriali omogenee del P.R.G. "B", "C1", "C2", "E 4" ed "E 4.1". Con i limiti stabiliti ai successivi commi, all'interno di detta zona è consentita l'installazione di impianti stradali di distribuzione di carburanti con prevalente dotazione di servizi ai veicoli (lavaggio, deposito olio lubrificante, gommista, grassaggio, elettrauto e officina e simili);</p> <p>c - <u>zona 3</u> comprendente le zone territoriali omogenee del P.R.G. "D" ed "F". Con i limiti stabiliti ai successivi commi, all'interno della zona 3 è consentita l'installazione di impianti stradali di distribuzione di carburanti con annesse attività commerciali per prodotti rivolti</p>

Lgs. n° 490 del 29.10.1999 ora D.Lgs. n° 42 del 22/1/2004, gli impianti di distribuzione devono prevedere opportune piantumazioni atte a mitigare l'impatto ambientale.

- 7 - L'installazione di nuovi impianti non è consentita in corrispondenza di tratti stradali caratterizzati da situazioni di intreccio di flussi di traffico o in zone di incanalamento di manovre veicolari.
- 8 - La distanza dai dossi non deve essere inferiore a quella fissata dal N.C.d.S. e dal Regolamento di esecuzione dello stesso.
- 9 - Le colonnine, i serbatoi e le altre attrezzature costituenti l'impianto compreso quello di lavaggio, devono distare almeno 10 m dal ciglio stradale e dagli edifici esistenti nelle zone ed aree confinanti, mentre dai confini di proprietà deve essere pari almeno a 5 m.
- 10 - I sostegni per l'installazione di adeguata pensilina a sbalzo prefabbricata, a copertura dell'isola destinata agli erogatori di carburante, devono essere collocati a non meno di 10 m dal ciglio stradale e dai confini di proprietà.
- 11 - Nei casi di installazione di impianti di lavaggio automatico a spazzoloni, il piazzale dev'essere idoneo a ricevere tale impianto e a garantire le esigenze di sicurezza inerenti la manovra e la sosta di autoveicoli.
- 12 - All'interno delle aree di servizio di nuovo impianto devono essere collocati adeguati spazi per il rifornimento di acqua e lo scarico dei liquami per roulotte e camper.
- 13 - Tutti gli scarichi, compresi quelli degli autolavaggi, devono essere autorizzati dall'autorità competente. Devono essere adottate le misure più adeguate perché le acque provenienti dal dilavamento degli spazi esterni non costituiscano pericolo di inquinamento.
- 14 - I serbatoi di stoccaggio per l'immagazzinamento dei carburanti devono essere dotati, oltre che di doppia parete, anche del sistema di rilevazione di eventuali perdite.
- 15 - Le attività commerciali aggregate agli impianti stradali, che sono tenute a conformarsi alla specifica normativa come previsto al successivo art. 3, devono essere collocate il più possibile lontano dagli erogatori e reperire la quota di spettanza dei parcheggi previsti per le attività commerciali stesse.
- 16 - Deve essere sottoscritto un atto unilaterale d'obbligo che preveda:

prevalentemente al mezzo o di negozi integrati rivolti al veicolo e alla persona (deposito olio lubrificante, lavaggio, grassaggio, gommista, officina, elettrauto ed officina con possibilità di apertura di negozi, bar, edicole e simili);

- d - zona 4 comprendente le zone territoriali omogenee del P.R.G. "E1", "E1/p", "E2/a", "E2/b", "E3", "E3/c", "E3/p".

Con i limiti stabiliti ai successivi commi, all'interno di detta zona è consentita l'installazione di impianti stradali di distribuzione di carburanti con la presenza di attrezzature per i servizi alla persona (negozi, edicole, bar, ristoranti e simili) anche se non vengono esclusi servizi all'automezzo (deposito olio lubrificante, grassaggio, lavaggio, gommista, elettrauto, officina e simili). Tali impianti devono insediarsi nelle fasce di rispetto stradale, con possibilità di superare tale limite.

La suddivisione delle zone del PRG vigente del comune di Schio secondo la D.G.R. n° 497 del 18/02/2005 si riassume nella seguente tabella:

zona	zone omogenee da D.G.R. n.497 del 18/02/2005	zone omogenee di PRG corrispondenti
1	A	A/1, A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7
2	B, C1, C2, E4	B/n, B.1/1, C1/n, C1.1/n, C1.2/n, C2.1/n, C2.2/n, C2.3/1, C2.4/1, C2.5/n, Zone soggette ai meccanismi della "perequazione urbanistica", E4, E4.1
3	D, F	D1.1, D1.2, D2.1, D2.2, D3.1, D3.2/n, D3.3, D4/n, IC - zona per interesse comune, VP - zona per verde pubblico, VS - zona per impianti sportivi, I - zona per istruzione, IR - zona per istituzioni religiose, P - zona per parcheggi, VP - zona a verde privato, RU - aree di riqualificazione urbanistica.
4	E	E1, E1/p, E2/a, E2/b, E3, E3/c, E3/p

- a - l'asservimento delle attività commerciali all'esistenza dell'impianto di distribuzione carburanti;
- b - il carattere di precarietà di costruzioni, pensiline e cisterne e l'obbligo della loro rimozione senza alcun indennizzo a seguito di lavori di allargamento stradale o a seguito della cessazione dell'attività di erogazione carburanti.

10.2 – Ubicazione dei nuovi impianti

- 1 - I nuovi impianti di distribuzione carburante possono essere collocati unicamente in fregio agli assi di seguito specificati, senza alterare l'assetto viabilistico delle "isole ambientali". I tratti elencati, come risulta dall'elaborato grafico allegato, devono intendersi dal punto indicato verso il confine comunale:
 - a - via SS. Trinità dall'incrocio con la viabilità in fregio al PEEP "alle Giarette";
 - b - viabilità in fregio al PEEP "alle Giarette", quale primo tratto del previsto collegamento con viale dell'Industria;
 - c - via Veneto dall'incrocio con viale dell'Industria;
 - d - viale dell'Industria dall'incrocio con via Veneto;
 - e - via lago di Trasimeno;
 - f - via Paraiso, dall'incrocio con viale dell'Industria all'ex passaggio a livello sul prolungamento di via Cementi;
 - g - la SS 46 "del Pasubio" dal ponte di Liviera;
 - h - via Pista dei Veneti nel tratto compreso fra il limite del PEEP "al Leogra" e l'incrocio con viale Europa Unita e dall'incrocio con via papa Giovanni XXIII;
 - i - la viabilità afferente alla galleria con Valdagno da via Ca' Trenta all'imbocco con la galleria stessa;
 - l - via Riva del Cristo compreso il collegamento col nuovo tracciato della SS 46 lungo il Leogra - stralcio di Torrebelvicino.
- 2 - È ammessa la possibilità di installare nuovi impianti stradali di distribuzione carburanti all'interno di aree di pertinenza di centri commerciali e di caselli stradali.
- 3 - Nelle z.t.o. "E" ed "F" la profondità dell'area destinata all'impianto non deve superare 50 m dal confine stradale.
- 4 - I nuovi impianti di distribuzione carburante non possono essere collocati nelle zone territoriali omogenee "A" di PRG e nei tratti stradali in trincea degli assi di gronda e delle direttrici extraurbane.
- 5 - Quanto contenuto nel presente articolo e nel successivo art. 10.3 prevale sulle Norme Tecniche di Attuazione e sulle previsioni di P.R.G. (Modificato con VAR 11).

3. La localizzazione dei nuovi impianti deve essere tale da non impedire la visuale, anche parziale, dei beni di interesse storico, artistico, architettonico e dei contesti di valore ambientale. Gli impianti non devono costituire elemento di sovrapposizione e/o di interferenza con particolari aggregati urbani di pregio ambientale.
4. Non possono essere installati impianti nelle seguenti aree:
 - a - nelle zone dove è prevista l'istituzione di aree protette e in particolare nel Sito di Interesse Comunitario e Zona di Protezione Speciale IT3210040 "Monti Lessini - Pasubio - Piccole Dolomiti Vicentine", incluso nella Rete Natura 2000 di cui alla direttiva Habitat 92/43/CEE.
 - b - nell'area del Nodo Monte Civillina in quanto area da sottoporre a tutela indicato dal Piano Territoriale Coordinamento Provinciale adottato dal Consiglio della Provincia di Vicenza con deliberazioni n° 72088/77 del 19/12/2006 e n° 72088/78 del 20/12/2006, controdedotto e parzialmente riadottato con delibera n° 33 del 10/04/2007;
 - c - nell'area di particolare pregio ambientale paesaggistico indicata quale corridoio ecologico principale dal Piano Territoriale Coordinamento Provinciale adottato dal Consiglio della Provincia di Vicenza con deliberazioni n° 72088/77 del 19/12/2006 e n° 72088/78 del 20/12/2006, controdedotto e parzialmente riadottato con delibera n° 33 del 10/04/2007;
 - d - nelle zone soggette a vincolo monumentale, archeologico, artistico e di pertinenza o limitrofe ad edifici tutelati ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs n° 42 del 22/01/2004;
 - e - in corrispondenza dei coni visuali indicati dal PRG, volti ad individuare la percezione diretta degli spazi ad essi sottesi;
 - f - nell'area di rispetto delle sorgenti e dei pozzi così come individuate dal PRG ai sensi del D. Lgs 258/2000;
 - g - nelle fasce di rispetto fluviale di cui all'art. 9.2 comma 7;
 - h - nei terreni classificati pessimi dalla carta delle penalità ai fini edificatori;
 - i - nelle zone territoriali omogenee di tipo A, che comprendono sia i complessi di immobili di carattere storico e di valore testimoniale che i complessi di "archeologia industriale", in quanto aree fortemente urbanizzate dove è prevista l'istituzione di aree a traffico limitato;
 - j - nelle zone agricole E1, E1/p, E3/p in quanto aree di interesse naturalistico sulle quali si prevede l'istituzione di aree protette;
 - k - nelle zone agricole E2/b ed E3/c in quanto aree con presenza di elementi di interesse

10.3 – Dimensionamento degli impianti

- 1 - Le dimensioni delle strutture dell'impianto stradale di distribuzione carburanti, ad eccezione della pensilina, non devono superare l'altezza di 5 m. La struttura deve organizzarsi entro i 600 mc osservando un rapporto di copertura fino al 10% dell'area di pertinenza e può essere posta anche entro la fascia di rispetto stradale come previsto dall'art. 27 L.R. 61/85. e succ. mod. ed integr.
- 2 - Qualora vengano insediate attività complementari, i rapporti di cui sopra possono raddoppiare. In questo caso sono da reperire aree a parcheggio nella misura stabilita per le attività commerciali.

10.4 – Accessi

- 1 - Sulle strade di quartiere e sulle strade locali di ambito urbano ai sensi dell'art. 22 N.C.d.S. e dell'art. dell'art. 61 del Regolamento di esecuzione dello stesso, gli impianti di distribuzione carburanti devono rispondere, per quanto riguarda gli accessi, ai requisiti previsti per i passi carrabili.
- 2 - Sulle strade di tipo B, C, D come definite dal N.C.d.S., gli accessi sulla strada devono sempre avvenire tramite corsie di accelerazione e decelerazione della larghezza minima di 3 m e raccordate al piazzale con curve di raggio non inferiore a 10 m. La lunghezza delle corsie è stabilita in relazione alle caratteristiche del tratto stradale interessato. L'area occupata dalle corsie è da considerarsi aggiuntiva alla superficie del piazzale come sopra indicata.
- 3 - Il piazzale deve sempre essere separato dalla sede stradale da adeguato spartitraffico.
- 4 - Sullo spartitraffico non devono essere impiantati segnali di qualsiasi genere, piantagioni o altro eccedente l'altezza di 0,70 m misurata sul piano della banchina stradale o degli accessi a seconda della condizione più sfavorevole. Tale norma non si applica all'insegna sul palo indicante la società.
- 5 - Nel caso in cui in luogo delle banchine stradali esistano marciapiedi rialzati, anche la zona corrispondente, antistante lo spartitraffico dell'impianto, dev'essere sistemata con marciapiede avente le stesse caratteristiche dei marciapiedi stradali contigui e perfettamente allineata con questi in modo da garantirne la continuità. In quest'ultimo caso, in corrispondenza degli accessi, fermo restando le dimensioni già stabilite per i medesimi, i lati dei marciapiedi devono essere raccordati con piani inclinati

paesaggistico anche rilevanti;

- i - nelle zone territoriali omogenee di tipo E4 in quanto contrade ed aree di pertinenza caratterizzate da elementi storico-tipologici tipici del mondo rurale;
 - m - nelle zone territoriali omogenee di tipo F definite come :
 - "IC - zona per interesse comune" identificata col n° 32, per le caratteristiche ambientali del complesso socio- sanitario, secondo il presente comma 4 lettera d;
 - "IC - zona per interesse comune" identificata col n° 34, per le caratteristiche monumentali del complesso socio-sanitario, secondo il presente comma 4 lettera d;
 - "VS - zona per impianti sportivi" identificata col n° 4, per le caratteristiche del complesso, riconducibili al presente comma 4 lettera d;
 - "I - zona per istruzione",
 - "IR - zona per istituzioni religiose",
 - "VPr - zona a verde privato",in quanto aree specifiche la cui destinazione è già stata definita dal PRG, come previsto dall'art. 5 della D.G.R.V. n° 1562 del 26/05/2004.
5. Nelle aree di tutela paesaggistica ed ambientale e nelle aree di interesse paesaggistico ai sensi del D.Lgs. n° 42 del 22/1/2004, gli impianti di distribuzione devono prevedere opportune piantumazioni atte a mitigare l'impatto ambientale.
 6. Il nuovo impianto deve evitare inconvenienti derivanti dall'evaporazione del carburante, dai gas di scarico, dal rumore. In particolare, in presenza di impianto di autolavaggio, deve essere garantita una distanza dagli edifici civili tale da abbattere l'inquinamento ed il rumore alle soglie previste dalla zonizzazione acustica. Al fine di rientrare nei limiti stabiliti dalla zonizzazione acustica rispettando le eventuali norme stabilite nel Piano di risanamento, è consentito l'utilizzo di barriere fonoassorbenti, che possono essere mimetizzate con essenze vegetali.
 7. Le colonnine, i serbatoi, le attrezzature costituenti l'impianto, compreso il lavaggio, i sostegni della pensilina a copertura dell'isola rifornimento, devono distare dai confini e dalle strade una distanza minima di m 5. Il distacco minimo dagli edifici esistenti nelle zone ed aree confinanti deve essere di almeno m 10. Le distanze minime devono essere rispettate anche dalle eventuali piste ciclabili in essere, in progetto o indicate dal PRG. L'aggetto della pensilina a protezione dell'isola rifornimento deve rispettare la distanza di m 1,50 dai confini e dal ciglio interno dell'aiuola spartitraffico o del cordolo delimitante il piazzale. Gli edifici relativi alle attività complementari ed accessorie

adeguati all'ingresso ed all'uscita degli autoveicoli.

10.5 –Modifiche, potenziamenti e ristrutturazioni di impianti esistenti

- 1 - Sugli impianti stradali di distribuzione carburanti esistenti, oltre ad opere di ordinaria e straordinaria manutenzione, possono essere eseguiti gli interventi strettamente necessari per adeguare l'impianto alla normativa specifica.
- 2 - La sostituzione dei serbatoi di stoccaggio che dia origine a rifiuti solidi e liquidi deve avvenire nel rispetto del D. Lgs 22/97, del D.M. 20 ottobre 1998 e succ. mod. ed integr. Al termine delle operazioni di rimozione e prima di procedere al riposizionamento dei nuovi impianti, deve essere effettuata l'analisi del terreno prelevato dal fondo dello scavo e dell'acqua di falda al fine di escludere inquinamenti effettuati nel corso delle operazioni di sostituzione o perdite pregresse.

10.6 - Smantellamento e rimozione

- 1 - Nel caso di smantellamento e rimozione dell'impianto, la richiesta di autorizzazione edilizia allo smantellamento deve prevedere:
 - a - L'attestazione di cessazione delle attività complementari all'impianto;
 - b - La rimozione di tutte le attrezzature costituenti l'impianto sopra e sottosuolo, secondo la normativa vigente;
 - c - La bonifica del suolo con attestazione dell'assenza di episodi, anche pregressi, di inquinamenti;
 - d - Il ripristino dell'area alla situazione originale.

10.7 – Insegne

- 1 - Tutti gli impianti devono essere provvisti di idonea segnaletica stradale orizzontale e verticale conforme al N.C.d.S. art. 23 e art. 52 del relativo Regolamento e succ. mod. ed integr., ed estesa anche alle strade di tipo C e D per quanto riguarda i mezzi pubblicitari, che devono indicare il percorso ai rifornimenti, individuare l'accesso e l'uscita ed impedire manovre di svolta a sinistra.

10.8 - Prescrizioni a tutela ambientale per gli impianti di distribuzione di carburanti per uso privato

- 1 - I serbatoi di contenimento degli impianti ad uso privato devono avere le stesse caratteristiche tecniche degli impianti ad uso pubblico (cisterna con doppia parete, dotata di rilevatore di eventuali perdite e sistema di aspirazione dei vapori). Tale norma si applica nell'installazione di nuovi impianti, nella sostituzione di serbatoi esistenti, nello smantellamento e rimozione di

devono rispettare le distanze minime dalla strada, dai confini e dai fabbricati previsti dalla zona omogenea di PRG su cui è insediato l'impianto. Sono comunque fatte salve maggiori distanze imposte o da norme di legge in materia di tutela ambientale o di sicurezza.

8. I distributori di G.P.L. sono ammessi solamente nella zona territoriale omogenea "D" e nelle zone esterne al "centro abitato" come definito dalla circolare n° 6709/1997 del Ministero dei Lavori Pubblici.
9. Devono risultare opportunamente segnalate le installazioni per il rifornimento di acqua potabile e scarico liquami per roulotte e camper, quando previste
10. Per il controllo delle ricadute ambientali dell'insediamento, devono essere previsti, oltre ai serbatoi a doppia parete e con sistemi per il controllo delle perdite, la canalizzazione in generale delle acque di dilavamento degli spazi esterni come ad esempio le acque meteoriche, quelle di autolavaggio e gli accidentali sversamenti di idrocarburi, da convogliare in adeguati impianti disoleatori.
11. Devono essere previsti adeguati sistemi di raccolta delle acque per un loro riutilizzo a fini non potabili negli impianti connessi all'attività di erogazione carburanti.
12. Dev'essere sottoscritto un atto unilaterale d'obbligo che preveda la rimozione di costruzioni, pensiline e cisterne senza alcun indennizzo, funzionalmente a lavori di allargamento stradale o a seguito della cessazione dell'attività di erogazione carburanti.
13. In caso di richiesta di insediamento all'interno dell'ambito di Piani Urbanistici Attuativi vigenti, la medesima deve essere valutata all'interno di una procedura di variante al PUA stesso.
14. I serbatoi di contenimento degli impianti ad uso privato devono avere le stesse caratteristiche tecniche degli impianti ad uso pubblico (cisterna con doppia parete, dotata di rilevatore di eventuali perdite e sistema di aspirazione dei vapori) e rispettare le distanze minime previste al comma 6. Tale norma si applica nell'installazione di nuovi impianti, nella sostituzione di serbatoi esistenti, nello smantellamento e rimozione di impianti esistenti.
15. Per ogni altra disposizione inerente l'installazione di impianti di distribuzione di carburanti ed attività complementari si rinvia alla disciplina contenuta nella Delibera di Giunta Regionale Veneto n° 1562 del 26/05/2004 e successive modificazioni ed integrazioni, nella Delibera di Giunta Regionale n° 497 del 18/02/2005 e successive modificazioni ed integrazioni.

impianti esistenti.

- 2 - Nell'area destinata al rifornimento dei mezzi è necessario porre in essere sistemi di protezione dall'inquinamento della falda idrica (impermeabilizzazione del piazzale, raccolta delle acque meteoriche, eventuali sistemi di contenimento degli sversamenti di idrocarburi).

10.9 – Attività complementari

- 1 - All'interno delle aree di servizio, le attività di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ed edicole possono essere esercitate nel rispetto del D. Lgs 31.03 1987 n° 67, della Legge 13.04.99 n° 108, della Legge 25.08.91 n° 287 nonché dei relativi piani comunali di settore e succ. mod. ed integr.
- 2 - All'interno degli impianti di distribuzione carburanti è possibile il rilascio di autorizzazioni amministrative per l'apertura di edicole purché l'impianto insista su un'area di almeno 1500 mq.
- 3 - Le autorizzazioni concesse per la rivendita di giornali e riviste e di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande non possono essere trasferite in altro luogo salvo il trasferimento dell'impianto stesso nell'ambito comunale.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
Luciano De Zen

Il Vice Segretario Generale
Mario Ruaro

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 27/12/2007 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Generale
Livio Bertoia

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 06/01/2008 ai sensi dell'art. 134 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267.

Schio,

Il Segretario Generale
